



(4.833/ 05) Maggioni c/ Aurora + 2

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede ed esaminati gli atti di causa rileva:

se vero che il mod. CAI potrebbe costituire confessione stragiudiziale in relazione ad un sinistro ed alla dinamica di esso, è altrettanto vero che lo stesso (recte: le dichiarazioni in esso contenute) debbono essere rigorosamente vagliate nell'ipotesi di ricorso al giudice non fosse altro che per la semplice ed innegabile constatazione che le stesse rappresentano le risultanze di una manifestata volontà che a causa delle contingenze in cui viene acquisita, potrebbe essere viziata.

Del resto non può sfuggire che con la sottoscrizione del predetto mod., le parti hanno posto in essere un atto che, come tutti i negozi giuridici, pur avendo forza di legge tra di esse, possono essere impugnati per vizi afferenti la volontà e quindi per errore su circostanze di fatto (quelle di diritto non ammetterebbero giustificazioni) violenza e dolo.

Proprio per il primo motivo è stato posto in contestazione il documento il cui contenuto, pur oggetto di valutazione nel contraddittorio, non può essere assunto pro-veritate e recepito senza alcun vaglio, *sic et simpliciter*, nel processo.

Di non poco conto, del resto, la circostanza che con nota del 03/09/03, l'attrice ebbe a richiedere alla compagnia convenuta il ristoro del danno, formulando una sorta di impugnativa e chiarendo il tenore del mod CAI.

Sicché è evidente che alcuna norma presuppone l'inoppugnabilità del predetto negozio che, qualora prevista, avrebbe richiesto delle guarentigie simili a quelle dell'art. 2.113 riguardanti le rinunce e transazioni nelle fattispecie relative ai rapporti di lavoro. In sostanza si ritiene che il legislatore avrebbe dovuto espressamente prevedere l'inoppugnabilità dell'atto ed in tal caso avrebbe disposto delle clausole di salvaguardia necessarie ad evitare utilizzazioni strumentali derivate dallo stress che si realizza nell'ipotesi di sinistri stradali.

P.T.M.

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Conferma la propria ordinanza del 20/01/07. Ammette le prove orali così come richieste ed articolate dalle parti ed epurate da valutazioni e giudizi. Rigetta la richiesta di produzione fotografica avanzata dall'attore.

Rinvia per l'interrogatorio formale all'udienza del 18/aprile/2007 onerando il richiedente della notifica dell'ordinanza ammissiva al convenuto contumace almeno gg 7 prima della fissata udienza.

Si notifichi.

Lecce, 11/marzo/2007